



TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0101

Fondo sociale per il clima

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0568),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0324/2021),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere della Corte dei conti del 15 dicembre 2022¹,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2021²,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 27 aprile 2022³,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 febbraio 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento

¹ GU C 17 del 18.1.2023, pag. 9.

² GU C 152 del 6.4.2022, pag. 158.

³ GU C 301 del 5.8.2022, pag. 70.

dell'Unione europea,

- visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0157/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso⁴;
 2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁴ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 giugno 2022 (GU C 32 del 27.1.2023, pag. 250).

P9_TC1-COD(2021)0206

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2023/955.)

Dichiarazioni della Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento (UE) 2023/955¹ del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060

Definizione di povertà energetica

Nel quadro dei negoziati condotti nel contesto della rifusione della direttiva sull'efficienza energetica la Commissione intende presentare una modifica mirata del regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima al fine di aggiornarne la definizione di povertà energetica allineandola a quella concordata nella direttiva rifiuta sull'efficienza energetica.

Protezione del bilancio dell'Unione

Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, i punti da 30 a 33 prevedono che la Commissione metta a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati necessari ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Le tre istituzioni hanno inoltre convenuto di cooperare con lealtà nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 a questo riguardo.

La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori sull'uso di uno strumento unico di estrazione dei dati e sulla raccolta e l'analisi dei dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti non sia sufficiente a rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione contro le frodi e le irregolarità e a assicurare efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi a fini illeciti. L'approccio concordato dai colegislatori nel regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima non rispecchia pertanto adeguatamente l'ambizioso obiettivo perseguito né lo spirito dell'accordo interistituzionale.

Sistema di controllo interno dello Stato membro

La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori nell'ambito dell'"Allegato III — Requisiti fondamentali per il sistema di controllo dello Stato membro" del regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima relativo alla possibilità per gli Stati membri di designare più autorità cui può essere affidata la responsabilità di firmare la dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento possa dare origine a inefficienze e a una frammentazione delle responsabilità, oltre a creare confusione riguardo ai ruoli delle autorità.

¹ GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1.